

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASTRIGNANO DE' GRECI E CURSI
PER LA PARTECIPAZIONE IN FORMA AGGREGATA AL BANDO PUBBLICO PER IL
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DEL PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE
DEI PICCOLI COMUNI.

L'anno duemilaventitrè addì 23 del mese di ottobre presso la sede comunale in Castrignano de' Greci,

TRA

- il Comune di Castrignano de' Greci (Comune capofila), in persona del Sindaco Roberto Casaluci, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune medesimo, con sede in Via Costantinopoli n.47 - 73020 Castrignano de' Greci (LE), P.I./C.F. 00427390752, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 24 del 19/10/2023;

- il Comune di Cursi, in persona del Sindaco Antonio Melcore, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune medesimo, con sede in Piazza Pio XII, 73020 Cursi (LE), Codice Fiscale 83000250759, Partita IVA 04256370752i, in esecuzione della deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 20/10/2023;

VISTO il Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, pubblicato in G.U. in data 15/07/2023 Serie Generale n. 164;

VISTA la legge 6 ottobre 2017, n. 158 e s.m.i., recante "Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni" con l'istituzione di un "Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive", richiamata nel Bando;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021 adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 ottobre n. 158 del 2017, con il quale sono stati individuati i "piccoli Comuni" che rientrano nelle tipologie di cui all'articolo 1, comma 2, della medesima legge, secondo i parametri definiti con il predetto decreto del Ministro dell'interno del 10 agosto 2020, richiamato nel Bando;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della precitata legge 6 ottobre 2017, n. 158, con il quale è stato predisposto il "Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni", adottato all'esito dell'intesa in sede di Conferenza Unificata del 2 dicembre 2021, repertorio n. 196/CU, richiamato nel Bando;

CONSIDERATO che i Comuni, intenzionati a raggrupparsi in forma associata, sono tenuti a presentare congiuntamente la domanda di partecipazione al Bando ed a predisporre un progetto unitario;

RILEVATO che in caso di convenzione tra comuni, la presentazione della domanda da parte del Comune capofila della forma associativa deve essere perfezionata prima della presentazione del progetto.

Tutto ciò visto e premesso

le Parti, avendo espresso la volontà di partecipare in forma aggregata al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni in premessa indicato,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premessa)

Le premesse che precedono sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2

(Oggetto della convenzione)

- 1) La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'ex articolo 30 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) ha per oggetto la partecipazione in forma associata al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
- 2) Il progetto sarà realizzato in forma associata tra i Comuni di Castrignano de' Greci e Cursi.

Art. 3

(Finalità)

- 1) Con la presente Convenzione si persegue la seguente finalità: 1) partecipazione in forma associata al Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
- 2) La finalità sopra detta sarà perseguita attraverso una serie di attività, inserite nel progetto che sarà presentato a valere sul Bando in argomento.

Art. 4

(Comune Capofila)

- 1) Il Comune di Castrignano de' Greci assume il ruolo di Comune Capofila e a tal fine si avvale delle strutture e degli uffici propri e del Comune di Cursi convenzionato.
- 2) Il Comune Capofila provvede, in nome e per conto dei comuni aderenti, a porre in essere tutte le attività e gli adempimenti necessari per la partecipazione al Bando di cui in premessa, ivi compresa l'approvazione della scheda progettuale da candidare a finanziamento predisposta di concerto con il comune di Cursi, che dovrà prevedere la realizzazione delle azioni progettuali sul territorio di ciascuno dei predetti Comuni, nonché la presentazione, entro il termine e secondo le modalità previste dal Bando, della domanda di finanziamento.
- 3) In caso di ammissione a finanziamento, al Comune Capofila spetta:
 - a) la gestione amministrativa, contabile ed organizzativa ed il compimento di ogni altra attività necessaria ed utile per la realizzazione e la successiva rendicontazione del Progetto, nella piena osservanza della normativa comunitaria, nazionale e regionale;
 - b) intrattenere tutti i rapporti con il Dipartimento Casa Italia.

Art. 5

(Impegni dei comuni)

- 1) Ognuno dei Comuni partner si impegna a collaborare per contribuire alla realizzazione degli obiettivi indicati nella presente Convenzione. Ai fini del raggiungimento degli stessi, i Comuni si impegnano alla più leale collaborazione nella realizzazione del progetto.
- 2) Ognuno dei Comuni partner si impegna a rafforzare il processo di integrazione territoriale, anche, eventualmente, elaborando in futuro nuove progettualità comuni.
- 3) Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente Convenzione, si rimanda alla scheda progettuale, che dovrà dettagliare puntualmente attività, oneri e contributi in capo a ciascun Comune.

Art. 6

(Durata della convenzione e Recesso)

- 1) L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha validità al riconoscimento del finanziamento di cui al Bando fino al termine delle attività previste dal progetto.
- 2) La convenzione cessa per mancato finanziamento.

Art. 7

(Disposizioni in materia di privacy)

Alle attività da svolgersi in esecuzione della presente, si applica, pertanto, la normativa vigente concernente il trattamento dei dati effettuati da soggetti pubblici.

Art. 8

(Ausilio dei Segretari Comunali)

I Segretari dei Comuni aderenti svolgeranno le opportune funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica avendo modo di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi della presente convenzione.

Art. 9

(Controversie)

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. In ogni caso, laddove la via bonaria non fosse in grado di dirimere la controversia, la giurisdizione è del Giudice del Foro di Lecce.

Art. 10

(Registrazione)

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a norma delle disposizioni vigenti in materia di imposta di registro. Le eventuali spese di registrazione del presente atto, da registrarsi a tassa fissa a norma del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986, sono da ripartirsi in parti uguali fra gli Enti contraenti.

Art. 11

(Sottoscrizione)

Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 la presente convenzione viene sottoscritta digitalmente.

FIRME